

Proposte di emendamento all'art. 44 del Decreto-Legge 36/2022

L'articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'art. 44 del D.L. 36/2022, dispone l'introduzione di un percorso di formazione triennale obbligatorio per i docenti immessi in ruolo a far data dall'entrata in vigore del nuovo CCNL del Comparto Istruzione e ricerca.

L'obbligatorietà della misura necessita di ingenti risorse per consentire il funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione, introdotta dall'art. 16-bis del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'art. 44 del citato D.L. 36/2022, nonché per fare fronte alle necessità connesse all'organizzazione e allo svolgimento delle relative attività formative.

Ai fini di cui sopra il più volte citato DL 36/2022 dispone una decurtazione strutturale dei fondi della Carta del docente di cui all'articolo 1, comma 123, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e un taglio strutturale degli organici del Personale docente, nell'ordine di 11.600 cattedre, di cui al comma 5, dell'art. 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'art. 44 del D.L. in parola.

Si ritiene del tutto non condivisibile la decisione relativa all'obbligatorietà del percorso formativo triennale e delle conseguenti misure, volte a disporre una perdita salariale a carico del Personale docente e la riduzione del numero dei medesimi, segnatamente, per quanto riguarda l'organico di potenziamento, strumento, quest'ultimo, che ha consentito e consente alle Istituzioni scolastiche di fare fronte ad ineludibili necessità organizzative sia per quanto riguarda l'organizzazione del servizio in senso stretto sia per quanto riguarda le sostituzioni dei docenti assenti.

Conseguentemente, si chiede di rendere facoltativo l'accesso ai percorsi formativi triennali incentivati, così da non intaccare le già esigue risorse dirette a finanziare le spese per l'autoformazione dei docenti e il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

A tal fine si propongono i seguenti emendamenti.

- 1) "Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'art. 44 del D.L. 36/2022, le parole "e diviene obbligatorio" sono soppresse".

Conseguentemente:

- 2) “Al comma 6, dell’art. 2-bis, del decreto legislativo 59/17 introdotto dall’art. 44 del D.L. 36/2022, l’ultimo periodo è soppresso.”;
- 3) “Al comma 9, dell’art. 16-ter, del decreto legislativo 59/17, introdotto dall’art. 44 del D.L. 36/2022, le parole: “e a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107” sono soppresse.”;
- 4) “Al comma 9, dell’art. 16-ter, del decreto legislativo 59/17, introdotto dall’art. 44 del D.L. 36/2022 il periodo di cui alla lettera e) è soppresso.”;
- 5) “Al comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 introdotto dall’art. 44 del D.L. 36/2022, il quarto periodo è soppresso.”.

Inoltre, Si ritiene opportuno evidenziare che una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-282/19 MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania) ha riproposto la specifica questione del precariato degli insegnanti di religione, ed ha rilevato che (punto 110 della sentenza) *“... i diversi contratti di lavoro a tempo determinato con i quali i ricorrenti nel procedimento principale sono stati assunti hanno dato luogo allo svolgimento di mansioni simili, se non identiche, per svariati anni, cosicché si può ritenere che tali rapporti di lavoro abbiano soddisfatto un fabbisogno non già provvisorio, bensì, al contrario, duraturo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.”*

Tale affermazione della CGUE rafforza l’idea della necessità di una procedura straordinaria di assunzione dei docenti precari di religione che ponga in primo piano la valutazione dell’esperienza professionale di tali docenti maturata in anni e anni di insegnamento impartito - però - sulla base di contratti a tempo determinato.

In questi anni sono state predisposte per i precari di scuola secondaria abilitati e per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria con due anni di servizio procedure straordinarie non selettive. Gli unici a non aver ancora beneficiato di una procedura straordinaria sono stati i precari di religione.

Il comma 3 dell’art.5 del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha stabilito la proroga all’anno 2022 della pubblicazione del bando di cui all’art.1bis comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il Capo VIII del DL 36/2022 prevede interventi relativi alla formazione e immissione in ruolo del personale docente.

Pertanto, l'art.1bis, commi 1, 2 e 3 della legge 159/2019 va riscritto tendo conto delle legittime aspettative dei docenti di religione cattolica, per questo chiediamo di introdurre al Capo VII del Decreto legge 36/2022:

- una procedura straordinaria non selettiva per coloro che hanno speso almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione
- lo scorrimento annuale delle graduatorie della procedura straordinaria sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria;
- l'aumento della dotazione organica di posti dal 70% al 90% nell'organico di diritto in modo graduale nel triennio 2022/24;
- l'utilizzo della Graduatoria di Merito del concorso del 2004 fini a completo esaurimento.

Al fine di agevolare il reperimento e la consultazione delle disposizioni che questa O.S. propone di emendare, si riporta il testo della normativa citata con le parti da modificare evidenziate in giallo e barrate.

1) Primo periodo del comma 4, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'art. 44 del D.L. 36/2022

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria ~~e diviene obbligatorio~~ per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8.

2) Art. 2-bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 introdotto dall'art. 44 del D.L. 36/2022

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere



Federazione GILDA UNAMS

dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ~~mediante corrispondente~~ riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

3) Art. 16-bis, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 introdotto dall'art. 44 del D.L.

36/2022

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, ~~e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente~~ riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

4) Art. 16-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 introdotto dall'art. 44 del D.L.

36/2022

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione ... a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

...omissis...

~~e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.~~

5) Art. 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 introdotto dall'art. 44 del D.L.

36/2022

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione



Federazione GILDA UNAMS

individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata.

L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva.

~~Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire dall'anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031, relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato. Il fondo di cui al primo periodo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento.~~

Roma, 16 maggio 2022

Il Coordinatore Nazionale FGU

Rino Di Meglio

Il Presidente Nazionale FGU

Orazio Ruscica